

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 25-7531

Dipendente Giuseppe Zulli; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con lettera del 25.03.2014 l'Ing. Giuseppe Zulli, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) n. 7291/2013 R.G., a favore della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Novara, della durata di 60 giorni dalla data della presente autorizzazione.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2014 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria era 5, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione da cui l'Ing. Giuseppe Zulli dipende funzionalmente sulla stessa nota ha espresso il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Giuseppe Zulli a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Novara, della durata di 60 giorni dalla data della presente autorizzazione.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)